

Corte d'Appello Roma, Sez. Lav., sentenza 16 novembre 2023 – Pres. Nettis – Rel. Cosentino

Lavoro domestico

Svolgimento del processo

In data 12.12.2017, la sig.ra D. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma i sigg.ri R.R., S.T. e D.T., per il riconoscimento e l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 15.12.2011 al 1.05.2017 intercorso tra la ricorrente e i convenuti, con qualifica di collaboratrice domestica, part time, e con l'applicazione del CCNL per il Personale Domestico Non Convivente. Per l'effetto, la sig.ra D., chiedeva la condanna al pagamento in suo favore di Euro 27.220,86 a titolo di differenze retributive, 13<sup>a</sup> mensilità, ferie non godute, TFR, ecc. come da conteggi allegati, ovvero la maggiore o minore somma risultante dovuta, con condanna alle spese.

A sostegno delle proprie pretese la sig.ra D. esponeva di aver lavorato alle dipendenze dei convenuti con vincolo di subordinazione dal 15.12.2011 all'1.04.2017 come collaboratrice domestica e di aver osservato il seguente orario di lavoro, diretto ed indicato dai resistenti: da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con obbligo di giustificazione di eventuali assenze.

In particolare, la ricorrente sosteneva di essere stata addetta alle pulizie generali dell'abitazione, della cucina, di avere svolto compiti di lavanderia e stireria nonché pulizia degli animali domestici e della pulizia delle aree verdi del giardino.

La lavoratrice deduceva di non aver mai firmato alcun regolare contratto di lavoro e di aver ricevuto brevi manu una retribuzione mensile di Euro 600,00.

Il suddetto rapporto di lavoro veniva a cessare in data 1.04.2017 a seguito di dimissioni presentate dalla D., la quale risulterebbe, dunque, creditrice nei confronti dei tre resistenti di Euro 27.220,86 a titolo di differenze retributive, tfr, ecc.

In data 19.10.2017 la lavoratrice inoltrava ai resistenti, per mezzo del P.A.C., una raccomandata mai ritirata in cui richiedeva il pagamento delle somme a lei spettanti.

Si costituivano tardivamente, il giorno della prima udienza, la sig.ra R.R., la sig.ra D.T. e il sig. S.T. chiedendo la rimessione in termini per errore scusabile e contestando tutto quanto sostenuto da parte ricorrente.

In particolare, contestavano la mancanza di allegazioni di parte ricorrente riguardo alla subordinazione nonché la totale genericità dei conteggi presentati.

Sostenevano, poi, che durante il periodo dal 2010 al 2016, la sede indicata come luogo di lavoro dalla sig.ra D., era invece sede operativa di due società alle quali la sig.ra R. aveva concesso l'immobile in questione in comodato d'uso gratuito e che la stessa R. fosse tornata ad abitarlo solamente agli inizi di giugno 2016. S. e D.T., inoltre, figli della R., deducevano di non abitare più all'indirizzo indicato da anni.

Allegavano che solamente la sig.ra R. aveva sporadicamente e a chiamata usufruito dell'aiuto della ricorrente, offrendole un compenso orario di Euro 10,00 poiché aveva, invece, assunto stabilmente il sig. M. per effettuare lavori di pulizie e cura del giardino dal 16.11.2016.

Chiedevano dunque il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Rigettata l'istanza di rimessioni in termini nei confronti dei resistenti e dopo istruttoria orale, il giudice di primo grado decideva accogliendo il ricorso e riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale indeterminato tra la sig.ra D.R.A. e la sig.ra R.R., CCNL Personale Domestico Non Convivente livello A dal 15.12.2011 al 15.12.2012, livello B dal 16.12.2012 all'1.04.2017.

Per l'effetto condannava la sig.ra R. al pagamento di Euro 23.798,14 a titolo di differenze retributive, TFR e 13<sup>a</sup> mensilità.

Rigettava, invece, la domanda nei confronti di T.S. e T.D. compensandone le spese.

Alla base della propria decisione il giudice di prime cure poneva il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio ed in particolare le dichiarazioni del teste D.C. ritenute attendibili in quanto derivanti da conoscenza diretta dei fatti di causa. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra R. lamentando un'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie. Le dichiarazioni del teste di parte ricorrente, infatti, secondo parte appellante, non possono venire considerate come derivanti da conoscenza diretta; andava altresì considerato che si trattava del marito della ricorrente; inoltre i certificati di residenza dei resistenti non possono dimostrare il loro abitare stabilmente e in maniera continuata all'indirizzo indicato come luogo di lavoro.

A dire della sig.ra R., quindi, deve ritenersi non configurato un rapporto di lavoro subordinato per mancanza di sufficienti allegazioni e prove.

Da ultimo, l'appellante contesta un error in procedendo, configuratosi nella mancata remissione in termini per errore scusabile, ripresentando l'istanza anche in questo

grado. Si è costituita la sig.ra D. la quale eccepisce la tardività del ricorso in appello chiedendo di dichiararne l'inammissibilità. Ha inoltre contestato le tesi avversarie e chiesto, in subordine, il rigetto.

Nel presente grado è stato escusso d'ufficio ai sensi dell'art. 437 c.p.c. il testimone, indicato da entrambe le parti, E.P.

A seguito di udienza di discussione, infine, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

## Motivi della decisione

### 1. L'appello non è inammissibile per tardività.

Come noto, il termine breve per l'appello è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.). È vero che la sentenza gravata è stata notificata alla sig.ra R. in data 13.04.2021, nonché al procuratore in data 12.03.2021 presso il suo domicilio eletto in Via omissis; ma ai fini della decorrenza del termine breve, va considerata solo questa ultima notifica (cfr. ad es. Cass. SS.UU., 20866/2020): la quale notifica non è andata a buon fine, dal momento che l'ufficiale giudiziario così attesta: "anzi non notificato perché da informazioni assunte risulta trasferito".

Sempre in via preliminare, non merita accoglimento la censura di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 436 c.p.c., articolata in quanto, a dire dell'appellata, "la R. si è limitata a redigere un atto generico, senza specificare la parte di sentenza asseritamente meritevole di riforma; non indicando una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per cui si assume violata la legge ed il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, unitamente alla proposizione di un'alternativa decisione". All'opposto di quanto opinato, ritiene la Corte che dal tenore dell'atto di gravame emerga con chiarezza quali siano le parti contestate della sentenza, ovvero i passaggi che hanno interpretato l'istruttoria costituita e costituenda nel senso di supportare la declaratoria del carattere subordinato del rapporto intercorso fra le parti, nonché la sua consistenza quali-quantitativa.

2. Nel merito, va ulteriormente premesso che sulla statuizione di rigetto del ricorso nei confronti di S. e D.T. è sceso il giudicato per mancata impugnazione.

### 3. L'appello è però infondato.

Per la sua valenza potenzialmente assorbente, va esaminato per primo il gravame avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini.

L'appellante, con il terzo motivo, censura la pronuncia per error in procedendo laddove ha deciso la controversia sulla base dell'esame del solo teste di parte ricorrente, avendo rigettato in corso di causa l'istanza di rimessione in termini. Infatti i signori R. e T. s costituivano il 16.11.2018, giorno dell'udienza, chiarendo che ricevuta la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nel quale veniva dato avviso della possibilità di costituirsi dieci giorni prima dell'udienza di prima comparizione ivi indicata, avevano maturato il convincimento che la data di udienza indicata ivi era il 26 novembre e non già il 16 novembre 2018; su questa erronea prospettazione, avevano conferito il mandato al difensore il 14 novembre e questi aveva consultato il fascicolo telematico verificando che l'udienza non sarebbe stata tenuta il 26 bensì già il 16.

Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dagli originari resistenti, la data manoscritta nel decreto di fissazione dell'udienza è il 16 novembre 2018. La notifica del ricorso è intervenuta ben nove mesi prima, il 7.2.2018 (all. 4 di parte appellata); se poi la R. ha atteso otto mesi prima di andare dal legale per costituirsi, senza fare ulteriori verifiche, imputet sibi.

L'errore appare indimostrabile nella sua oggettività, poiché nel decreto si legge "16" e non "26", eventuali dubbi potendo fuggarsi velocemente, anche ad opera delle stesse parti, con un accesso in Cancelleria.

Ne segue che i resistenti, costituendosi solo il giorno dell'udienza, erano decaduti dalla produzione di documenti e dalla possibilità di formulare istanze istruttorie. Correttamente l'istruttoria testimoniale è stata condotta escutendo il solo teste indicato dalla ricorrente (che peraltro, come si dirà, ne aveva indicati anche altri).

4. Con il primo motivo di appello la R. censura l'erronea valutazione dell'istruttoria, evidenziando che la decisione si sia di fatto basata sull'unica testimonianza del coniuge della ricorrente (potenziale titolare di un interesse all'accoglimento del ricorso) che non poteva avere conoscenza diretta dei fatti di causa: infatti ha dichiarato di avere assistito soltanto alla pulizia degli animali domestici da parte della ricorrente, mentre per il resto riferisce "so che ha lavorato per la signora qui presente" e di avere accompagnato qualche volta la moglie al lavoro o averla a volte ripresa dal lavoro; e nulla ha riferito di specifico sui c.d. indici della subordinazione.

Va premesso che il coniuge della parte non è, in assoluto, incapace di testimoniare; peraltro, sebbene con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti non sussista alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, è pur vero che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli va valutata alla luce di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del

merito reputi inficiarne la credibilità (così Corte appello Reggio Calabria sez. I, 14/09/2020, n. 605).

Nella specie, a sostegno della utilizzabilità e pregnanza della testimonianza assunta in primo grado, va rilevato che:

- La testimonianza in questione è intrinsecamente attendibile poiché priva di contraddizioni;
- Non può dirsi che il teste si sia limitato a riportare le affermazioni della moglie poiché la ha accompagnata e ripresa qualche volta nel corso del rapporto (potendone così confermare gli orari e dichiarando che la moglie puliva una abitazione e non l'ufficio di una società) e perché lui stesso si recava nel medesimo immobile una volta al mese per un periodo di tre anni per pulire il giardino;
- Sul percepito, le asserite carenze della testimonianza ridonderebbero, al limite, a danno dell'appellante, onerata della prova di avere corrisposto l'intera retribuzione.

Il teste, sulla base della sua frequentazione dei luoghi (a ciò si riferisce quel "so" che non rende affatto de relato le affermazioni del teste) ha individuato nella R. ("la signora qui presente") e in "altre persone" la parte datoriale: tale affermazione, in sé non univoca, va letta alla luce delle difese della stessa R., la quale, come osserva il Tribunale, "in sede di interrogatorio formale, ha espressamente dichiarato di essere stata l'unica ad aver impartito le direttive alla D. durante i giorni in cui ha ammesso di aver goduto dell'attività lavorativa della stessa."; verosimilmente il teste ha alluso agli "altri datori" nelle persone dei fratelli T., la cui posizione non è riesaminabile in questa sede.

È vero, d'altra parte, che, quanto alla prova della concreta sottoposizione della lavoratrice al potere direttivo della controparte, la cui attività è per l'appunto "etero-diretta" nel senso che è tenuta a conformarsi alle indicazioni del datore di lavoro in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, il testimone non ha dichiarato di avere personalmente assistito a specifici episodi di esercizio del potere direttivo e/o disciplinare.

Però, una volta dimostrato che la D. lavorava con orari fissi e continuativi (mentre in memoria la R. aveva allegato la saltuarietà della sua presenza); che era la R. a darle direttive (cfr. interrogatorio formale); e che svolgeva una prestazione consistente, in pratica, nella mera messa a disposizione di energie lavorative e non nella produzione di un autonomo risultato, tale incompleta prova dell'esercizio dei poteri datoriali va considerata nel contesto degli indizi emersi e del tipo di prestazione dedotta

nell'accordo delle parti nel senso di ritenere sostanzialmente dimostrata la subordinazione.

La stessa S.C. al riguardo (n. 17093/2017) sottolinea come l'affidamento ad altri soggetti di lavori di cura dell'abitazione o della persona, in assenza di un rapporto di "affezione o benevolenza", sia intrinsecamente connaturato ad una prestazione continuativa ed eterodiretta, quantomeno tendenzialmente: è stato così affermato come "la ricorrenza nella specie della subordinazione sia stata correttamente desunta dalla Corte territoriale, in conformità con l'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. lav., 29.9.2015, n. 19304), in relazione alle caratteristiche oggettive della prestazione resa, concretantesi in un lavoro di cura, cui la subordinazione deve dirsi connaturata ove, come nel caso di specie, sia stata ritenuta, con valutazione qui neppure fatta oggetto di specifica impugnazione, la non riconducibilità della prestazione medesima ad altro rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa; ed è poi notoria la difficoltà di prova del concreto esercizio dei poteri datoriali in fattispecie, come il lavoro domestico, in cui la prestazione si rende tendenzialmente al riparto dallo sguardo di terzi estranei.

Resta da dire che le affermazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla R. e dai fratelli T. rileverebbero sul piano probatorio solo se ad essi sfavorevoli e quindi, nella specie, nulla dimostrano, a parte l'individuazione della R. quale unico soggetto, dei tre, ad avere impartito direttive alla D.

Del resto, altri soggetti cui attribuire tale ruolo non c'erano visto che, come meglio si dirà, la tesi che l'ex abitazione della R., fino al 2016, sia stata sede di alcune società è rimasta sfornita di prova.

Il Collegio, nel tentativo di accertare col massimo grado di attendibilità possibile il reale svolgimento della vicenda, si è fatto carico di gestire processualmente da un lato la circostanza che la D., dopo l'escussione del marito, aveva rinunciato ai propri testi e dall'altro la circostanza che la R., tardivamente costituitasi, era decaduta dalla prova testimoniale: avendo individuato un teste comune nella persona di E.P., nipote della R.

Il P. è stato escusso d'ufficio ex art. 437 c.p.c. all'udienza del 5.4.2023.

Egli, in sintesi, ha riferito di avere visitato la nonna un paio di volte al mese, ma solo fra il 2016 e il 2017 poiché in precedenza la nonna viveva nella casa al mare; e di averlo fatto soltanto nel weekend; di avere, in tali occasioni, visto due o tre volte la D. intenta nell'attività di pulizia; di non avere visto nessuno darle direttive di lavoro; che la sede delle società di cui alle difese dell'odierna appellante si trovava ad un piano diverso dell'immobile; che ha visto pulire ad altri soggetti il giardino dell'immobile.

Va considerato che la lavoratrice ha dichiarato di lavorare fra il lunedì e il sabato di mattina, per cui la circostanza che il teste la abbia vista poche volte di sabato e di domenica (recandovisi a volte di mattina e a volte di pomeriggio) non ne sconfessa affatto le allegazioni quanto a regolarità degli orari.

Quanto alle difese dell'appellante relative: alle società aventi sede nell'immobile; all'affidamento ad altri soggetti della pulizia del giardino; all'esistenza, altresì, di un rapporto regolarizzato con tale M., alla luce degli elementi complessivamente raccolti nei due gradi deve concludersi che:

- La sede della società (cfr. teste P.) era ad un piano diverso da quello in cui (pacificamente) operava la D., e questo a prescindere dalla natura subordinata o meno del rapporto;
- La ricorrente lavorava in una abitazione e non in un ufficio (cfr. teste D. e teste P.);
- L'appellante produce la lettera accompagnatoria dell'invio al datore di lavoro (cioè alla R.) dei bollettini INPS per il pagamento dei contributi per tale P.M., in relazione ad un rapporto instaurato nel 2016 e concluso nel 2018: ma non avendo l'appellante prodotto i bollettini medesimi, né il contratto né altra documentazione afferente al detto rapporto non è possibile ritenere dimostrato che il M. lavorasse in casa né per quante ore alla settimana: è verosimile ritenere, alla luce della complessiva istruttoria, che il M. fosse appunto colui che si occupava dei lavori di giardinaggio in sostituzione delle prestazioni del marito della ricorrente, che le ha fornite per tre anni;
- È notorio, poi, che il vero e proprio giardinaggio, spesso necessitante specifiche competenze, è attività diversa dalla "pulizia delle aree verdi e innaffiatura", quali uniche attività che la D. deduce di avere effettivamente espletato.

Non vizia tali conclusioni il passaggio della sentenza gravata che trae argomento indiziario dalla circostanza che la R. è risultata ininterrottamente residente in Via omissis, sede di lavoro della D.: si concorda sul punto con l'appellante nel senso che sia sempre possibile dimostrare aliunde di avere altrove l'effettiva dimora abituale: ma la circostanza, confermata dal teste comune P., che effettivamente fino al 2016 (escluso) la R. abbia abitato nella propria casa al mare, nulla dimostra: ben potendosi convenire l'assunzione di una colf per pulire una casa in cui solo per alcuni giorni vive qualcuno e per occuparsi degli animali domestici: animali che non è affatto dimostrato, né allegato, che seguissero la R. nella casa al mare.

5. Il motivo di appello riguardante le spese di lite del giudizio di primo grado è stato costruito come accessorio rispetto all'accoglimento del primo ("Il capo della sentenza che dispone sulle spese legali andrà riformato, posto che il giudice di prime cure, per

tutte le motivazioni sopra esposte, avrebbe dovuto rigettare il ricorso dell'odierna appellata, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente relativamente a tutte le pretese fatte valere in giudizio"): e pertanto resta assorbito dal suo rigetto.

6. Conclusivamente, ogni altra questione assorbita, si impone il rigetto dell'appello.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Occorre infine dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta, ove dovuto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da R.R. con ricorso depositato in data 14.06.2021 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 1407/2021 del 11.02.2021 nei confronti di D.R.A., così provvede:

- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Virginia Lamanna, antistatario;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2023.